



CIRCOLARI INFORMATIVE

INFORMATIVA N°01 GENNAIO 2026



LE PRINCIPALI NEWS DI GENNAIO

INTEGRABILE LA FATTURA SENZA CUP

È stato pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025, protocollo n. 563301/2025, recante le modalità di integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive. Il provvedimento definisce una modalità di integrazione del CUP nei casi in cui tale informazione non sia stata correttamente indicata nella fattura originaria, la correzione può essere effettuata tramite uno specifico servizio web, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (*Fatture e Corrispettivi*), da parte del cessionario/committente o di un intermediario delegato.

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025, n. 563301/2025)

PUBBLICATO IL CONTO TERMICO

Dallo scorso 19 dicembre 2025 sono disponibili le regole operative del Conto Termico 3.0 ovvero del nuovo incentivo statale erogato dal GSE che agevola interventi di:

- incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti;
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

(D.M. 7/8/2025 – GU n. 224 del 26 settembre 2025)

PUBBLICATO IL BANDO ISI INAIL

È stato pubblicato il nuovo Bando INAIL ISI 2025 per il 2026 che prevede 600 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto per investimenti in sicurezza e innovazione aziendale. Il nuovo bando ha introdotto modifiche strutturali che creano nuove e concrete opportunità, specialmente per le micro e piccole imprese che puntano alla sostenibilità e alla riduzione dei rischi emergenti.

(Bando ISI - Inail, G.U. n.293 del 18 dicembre 2025)

NOVITÀ IN TEMA DI CONFISCA DOGANALE

La circolare n. 35/D/2025 dell'Agenzia delle Dogane pubblicata il 23 dicembre dà esecuzione alle novità del D.Lgs. n. 192/2025, sulla confisca doganale, limitando gli automatismi in caso di pagamento integrale dei diritti.

(Agenzia delle Dogane, circolare n. 35/D/2025)

5 PER MILLE: PUBBLICATO L'ELENCO PERMANENTE DELLE ONLUS

L'Agenzia Entrate ha pubblicato l'elenco permanente delle ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille per il 2025. L'elenco comprende le

ONLUS già inserite nell'elenco permanente del 2024 e le ONLUS regolarmente iscritte nell'anno 2024. Le ONLUS che sono presenti nell'elenco permanente 2025, ricorda l'Agenzia delle Entrate, non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

(Agenzia delle entrate, pubblicazione del 18/12/2025)

1. REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI

Le compensazioni “orizzontali” dei crediti fiscali (sono tali le compensazioni di un credito con un debito di natura diversa) sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti IVA, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti, considerando il fatto che a inizio anno normalmente si rendono disponibili i crediti fiscali relativi all'anno precedente.

Le regole per i crediti IVA

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA annuale emergente dalla dichiarazione, per importi superiori a 5.000 euro (entro tale importo la compensazione è libera), occorre ricordare che:

- può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
- la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati.

Per le c.d. *start up* innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti IVA, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA ovvero con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “IVA da IVA”, anche se superano le soglie sopra indicate.



È prevista, inoltre, una regola specifica per alcune tipologie di contribuenti: esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità entro l'importo di 70.000 euro annui per i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale

(vedasi provvedimento Agenzia delle Entrate n. 176203/2025) e per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale ([vedasi FAQ](#)).

Compensazione “libera” per i crediti IVA annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito IVA annuale del 2025 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

- a partire dal 1° gennaio 2026;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito IVA annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

Compensazione dei crediti IVA annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito IVA per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale IVA; la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA.



ESEMPIO

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma, nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA, ad esempio, in data 5 febbraio 2026, sarà possibile effettuare la compensazione del credito IVA da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro dal successivo 16 febbraio 2026. Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine “mobile” che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione IVA annuale.

Residuo credito IVA annuale relativo all'anno 2024

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito IVA relativo al periodo d'imposta 2024, emerso dalla precedente dichiarazione IVA annuale e utilizzato nel 2026 fino al termine di presentazione della

dichiarazione IVA 2026 relativa all'anno 2025, non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l'anno "2024" come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2024 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2025 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario);

- al contrario, il residuo credito IVA relativo al periodo d'imposta 2024 emerso dalla precedente dichiarazione IVA annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale IVA viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2026 come credito IVA relativo all'anno 2025 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

Per i crediti erariali di importo superiore a 5.000 euro, l'utilizzo in compensazione "orizzontale" è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2026, in compensazione orizzontale, solo i crediti relativi al 2025 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti IVA, sia annuali sia trimestrali.

Debiti iscritti a ruolo

Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie che il contribuente non ha correttamente versato in passato. Ai sensi dell'art. 31, D.L. n. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.



Inoltre, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026, è previsto il divieto di utilizzo di crediti di imposta in compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali di importo complessivamente superiore a 50.000 euro. Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 50.000 euro, trova applicazione l'art. 31 D.L. n. 78/2010.

2. RIMBORSO IVA ANNUALE

La richiesta a rimborso del credito annuale emergente dalla dichiarazione IVA 2026 per l'anno 2025 è disciplinata dall'art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972; tale richiesta viene inoltrata all'Agenzia delle Entrate nell'ambito della stessa dichiarazione IVA, che può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2026 e sino al prossimo 30 aprile 2026.

Va da subito evidenziato che tale richiesta, al superare di determinati importi del credito, deve essere accompagnata da una specifica garanzia bancaria o assicurativa, che talvolta può essere sostituita dal visto di conformità.

Garanzia e visto di conformità

La garanzia o il visto di conformità non sono sempre necessari, in quanto sono previste delle ipotesi di esonero.

Rimborsi di importo fino a 30.000 euro

Entro la soglia di 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, a eccezione della mera presentazione della dichiarazione IVA annuale. Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale IVA. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia, ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (circolare n. 32/E/2014).

Indici sintetici di affidabilità: regime premiale

Per le richieste di rimborso del credito IVA maturato nell'anno 2025 dei contribuenti che beneficiano del regime premiale ISA, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 176203/2025 ha stabilito 2 soglie per esonero dall'obbligo del visto di conformità ovvero di prestazione della garanzia:

- punteggio affidabilità almeno pari a 9 (per il 2024) o almeno pari a 9 (media 2023 e 2024): esonero per rimborso IVA non superiore a 70.000 euro annui;
- punteggio affidabilità almeno pari a 8 (per il 2024) o almeno pari a 8,5 (media 2023 e 2024): esonero per rimborso IVA non superiore a 50.000 euro annui.

Il regime premiale inerente l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia è previsto anche per i soggetti che hanno aderito al CPB (vedasi

FAQ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-frequenti-iva-2025-imprese>).

Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (senza obbligo di garanzia)

Oltre la soglia di 30.000 euro è possibile ottenere i rimborsi IVA senza prestazione della garanzia a patto che:

- sulla dichiarazione sia apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo). Va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro per i rimborsi deve essere calcolata separatamente rispetto a quella per le compensazioni, pari a 5.000 euro;
- deve essere attestata, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA, l'esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate).

Solidità patrimoniale	<p>Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%. La consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata.</p> <p>L'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.</p> <p>Circolare n. 32/E/2014: il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.</p>
Continuità aziendale	<p>Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.</p> <p>Circolare n. 32/E/2014: ai fini del computo dell'anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso.</p>
Regolarità contributiva	<p>Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p>

Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno solo dei requisiti in precedenza descritti.

Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (con obbligo di garanzia)

In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti IVA di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.

a) soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di 2 anni; tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese <i>start-up</i> innovative di cui all'art.25, D.L. n. 179/2012
b) soggetti passivi ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al: <ul style="list-style-type: none"> - 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro; - 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 ma non a 1.500.000 euro; - 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro. Il rimborso può comunque essere chiesto se tali avvisi sono stati impugnati ottenendo una sentenza definitiva favorevole oppure sono oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione
c) soggetti passivi che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
d) soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività

Le ipotesi che autorizzano il rimborso

Delineati gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini dell'ottenimento del rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale, è bene ricordare che la richiesta di rimborso non è proponibile in tutti i casi ma solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma.

Vediamo in sintesi le principali ipotesi, contemplate dall'art. 30, D.P.R. n. 633/1972, che consentono di richiedere il rimborso Iva annuale.

L'aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)	<p>È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.</p> <p>Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.</p> <p>Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972, così come le operazioni c.d. ad "<i>aliquota zero</i>" emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art. 17, D.P.R. n. 633/1972 (operazioni in <i>reverse charge</i>) e le operazioni in <i>split payment</i>. Non si considerano invece le cessioni di beni ammortizzabili.</p> <p>Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili.</p>
Operazioni non imponibili	Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:

	<ul style="list-style-type: none"> - agli artt. 8 (cessioni all'esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), D.P.R. n. 633/1972; - agli artt. 41 e 58, D.L. n. 331/1993; - agli artt. 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali), D.P.R. n. 633/1972; - all'art. 50-bis, comma 4, lett. f), D.L. n. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell'Unione Europea); - agli artt. 71 (operazioni con la Repubblica di San Marino e con Città del Vaticano) e 72 (operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali), D.P.R. n. 633/1972 effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nell'anno. <p>Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate al di fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972 nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.</p>
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche	Il rimborso compete per l'acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n. 392/E/2007) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di <i>leasing</i> .
Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli	<p>Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – Parte I, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 72, D.P.R. n. 633/1972, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.</p> <p>Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa a operazioni non imponibili effettuate nell'anno.</p>
Prevalenza di operazioni non soggette	Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all'imposta per effetto degli artt. da 7 a 7-septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) D.P.R. n. 633/1972.
Soggetti non residenti	<p>Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito IVA i soggetti non residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia; - che si siano identificati direttamente.
Minor eccedenza detraibile nel triennio	Il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2023-2024-2025) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori a 2.582,28 euro. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi

	delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).
Cessazione dell'attività	In ogni caso il rimborso dell'IVA spetta quando vi è cessazione dell'attività. All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
Contribuenti forfettari	Coloro che nel 2026 passano dal regime forfettario al regime ordinario possono chiedere il rimborso del credito IVA, così come risultante dalla dichiarazione IVA, senza dovere sottostare ad alcun requisito.

Società di comodo

Per le società di comodo è prevista la preclusione al rimborso del credito IVA, con riferimento al periodo d'imposta nel quale il credito viene esposto in dichiarazione. Si noti che tale preclusione opera anche nel caso in cui la società di comodo adegui in dichiarazione il proprio reddito al minimo previsto dall'art.30, Legge n. 724/1994.

3. VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO D'IMPOSTA

Con l'apertura del periodo d'imposta 2026 occorre verificare:

1. la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
 - la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
 - le liquidazioni trimestrali IVA, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
2. la percentuale del *pro rata* generale "definitivo" ai fini IVA per l'anno 2025 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2026 assume quale percentuale "provvisoria" proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L'art. 18, D.P.R. n. 600/1973, prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.



Per i soggetti che producono un reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti) il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 800.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l'adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali iva (ordinariamente 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 800.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:

Tenuta della contabilità semplificata	va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente
Effettuazione delle liquidazioni trimestrali IVA	va verificato il volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente

Va rammentato che ai sensi dell'art. 66, TUIR e dell'art. 18, D.P.R. n. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2025 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2025 se adottano il criterio della registrazione.



Si ricorda che le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. *"da bilancio"* sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell'opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell'opzione.

Il rispetto dei limiti per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali



Si ricorda che secondo l'art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011 *"i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata"*.

Tenuto conto di quanto sopra, le imprese (e i lavoratori autonomi) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 800.000 euro per chi svolge altre attività, possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA con cadenza trimestrale anziché mensile. Opzione che dovrà essere esercitata nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale IVA relativo all'anno nel quale la scelta è stata esercitata (per chi sceglie quindi di liquidare l'IVA a cadenza trimestrale nell'anno 2026, la compilazione del quadro VO andrà effettuata nel modello di dichiarazione Iva 2027 relativo all'anno 2026).

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali è pari a 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.



L'importo di ciascuna liquidazione IVA trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di interessi, mentre per quando

riguarda l'effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna
maggiorazione sui versamenti da effettuare.

La determinazione del *pro rata* definitivo per l'anno 2025

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini IVA non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via *extra* contabile i conteggi per determinare la percentuale del *pro rata* definitivo di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972 prevede che la quantificazione dell'IVA indetraibile da *pro rata* venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'IVA è determinata in funzione della percentuale provvisoria di *pro rata* individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'IVA con periodicità mensile, quindi, la determinazione del *pro rata* definitivo dell'anno 2025 costituisce il *pro rata* provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2026. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del *pro rata* assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente IVA indetraibile da *pro rata* costituisce un costo generale deducibile.

4. L'OPZIONE PER IL REGIME DELL'IVA PER CASSA

Con l'art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 il Legislatore ha introdotto un regime che prevede la liquidazione dell'IVA secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime "Iva per cassa"). Le disposizioni attuative della presente disciplina sono contenute nel Decreto MEF 11 ottobre 2012, che ha stabilito l'efficacia del regime dalle operazioni effettuate a partite dal 1° dicembre 2012.

Con il **provvedimento direttoriale n.165764/2012 del 21 novembre 2012** vengono disciplinate le modalità di esercizio dell'opzione per applicare il regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso, mentre, con le circolari n. 44/E/2012 e n. 1/E/2013 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi.



Con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) è stato modificato – a partire dal 2017 - l'art. 66, TUIR al fine di "trasformare" la contabilità semplificata da un regime basato su logiche di competenza a uno fondato sulle regole della "cassa", nel quale i proventi e i costi (non tutti) vengono rispettivamente tassati e dedotti nella misura in cui vengono incassati e pagati. In tale scenario, l'opzione per il regime IVA per cassa potrebbe rappresentare una soluzione per rendere omogeneo il trattamento IVA a quello previsto ai fini reddituali.

Soggetti interessati e opzione per il regime

Il regime interessa, in generale, tutti i soggetti titolari di partita IVA.

Dicitura in fattura

È previsto che le fatture emesse in applicazione del regime debbano recare l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83".

Il citato provvedimento direttoriale ricorda che l'omessa indicazione sulle fatture emesse dell'annotazione "IVA per cassa ai sensi dell'art.32-bis D.L. n.83/20012" costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica in regime IVA per cassa, bisognerà indicare nella sezione del file XML "DatiAnagraficiCedenteType" il rigo RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012).

Opzioni e revoche

In applicazione delle regole generali contenute nel D.P.R. n. 442/1997, l'opzione per il regime dell'IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, con conseguente obbligo di comunicazione nel quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta effettuata. Nel caso di inizio attività, la scelta per il regime andrà effettuata in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività. In virtù del richiamo alle regole del D.P.R. n. 442/1997 la mancata comunicazione dell'opzione non invalida la scelta effettuata dal contribuente ma avrà unicamente l'effetto di determinare l'applicazione di sanzioni amministrative. Il provvedimento direttoriale in tal senso precisa che in caso di dichiarazione cosiddetta "tardiva", cioè presentata nei 90 giorni successivi al termine ordinario, nessuna sanzione per omessa o ritardata comunicazione dell'opzione verrà applicata. L'opzione vincola il contribuente all'applicazione del regime dell'IVA per cassa per almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia di volume d'affari, fatto che comporta la cessazione del regime. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione (quadro VO) nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta effettuata.

Limite del volume d'affari

Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi IVA che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro. Viene altresì previsto che qualora il volume d'affari superi nel corso dell'anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell'IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell'Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Regole di funzionamento

Per chi esercita l'opzione per il regime dell'IVA per cassa, per tutte le fatture sia emesse che ricevute:

- l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi;

- il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Il regime, pertanto, interessa unicamente la posizione IVA del soggetto passivo IVA che decide di applicarlo.

Il limite temporale

Decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l'IVA diviene esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell'IVA. L'IVA sulle fatture emesse rimane comunque sospesa anche oltre l'anno se il cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali (fallimento [ora liquidazione giudiziale], concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Uscita dal regime

Nel caso di fuoriuscita forzata dal nuovo regime (per superamento del limite), così come nei casi di revoca del regime stesso, il Decreto attuativo, al comma 2 dell'art. 7, prevede che l'IVA relativa alle operazioni sia attive che passive che è stata "sospesa" in attesa dell'incasso o del pagamento, concorre alla liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stato applicato il regime dell'IVA per cassa.

Operazioni escluse

In deroga alle regole di funzionamento del regime dell'IVA per cassa vi sono operazioni per le quali non rileva il momento dell'incasso/pagamento del corrispettivo, bensì, continuano a valere le tradizionali regole che privilegiano il momento di effettuazione dell'operazione.

Esclusioni	
Operazioni attive	Operazioni passive
<ul style="list-style-type: none"> - operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali - operazioni effettuate nei confronti di "privati" - operazioni soggette a <i>reverse charge</i> - operazioni ad esigibilità differita 	<ul style="list-style-type: none"> - acquisti di beni o di servizi soggetti a <i>reverse charge</i> - acquisti intracomunitari di beni - importazioni di beni - estrazioni di beni dai depositi IVA

Incassi parziali o cumulativi

Sul tema sia degli incassi sia dei pagamenti parziali (in sostanza, degli acconti) il Decreto attuativo stabilisce i seguenti principi:

- a fronte di incassi parziali l'imposta diventa esigibile, ed è computata nella liquidazione periodica, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell'operazione;
- a fronte di pagamenti parziali il diritto alla detrazione dell'imposta sorge nella proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Nulla dice il Decreto attuativo sul tema degli incassi/pagamenti cumulativi (si tratta di quelle situazioni in cui, a fronte di un certo numero di fatture siano essere attive o passive aperte e di vario importo, interviene un pagamento che comprende più fatture e che talvolta non coincide precisamente con la somma delle stesse). Si ritiene che in questo caso possa valere il cosiddetto criterio FIFO (*first in first out*) e cioè che nel caso in cui sia effettuato un incasso/pagamento cumulativo indistinto, il medesimo è imputato alle fatture nell'ordine in cui le stesse sono state emesse/ricevute a partire dalla più vecchia.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n.44/E/2012

Volume d'affari e inizio attività	L'importo dei 2 milioni di euro, in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, non deve essere ragguagliato all'anno
Cessazione automatica dal regime	Il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d'affari comporta la cessazione automatica del regime dell'IVA per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato
Variazioni in aumento – limite temporale di 1 anno	Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi del comma 1 dell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972, si ritiene che anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno decorra dalla effettuazione della originaria operazione
Variazioni in diminuzione – limite temporale di 1 anno	Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l'imposta diventi esigibile rettificano direttamente quest'ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere computate nella prima liquidazione utile
Diritto alla detrazione (condizioni)	In sostanza, il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime IVA per cassa

Diritto alla detrazione (esercizio)	La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell'acquisto
Volume d'affari e separazione attività	Nel calcolo del limite del volume d'affari richiesto per l'applicabilità dell'IVA per cassa vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive: sia quelle che vengono assoggettate a tale regime sia quelle che ne sono escluse (non vale quanto precisato dalla circolare 22 maggio 1981, n. 18/331568)
Autotrasportatori	L'applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall'applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (si veda, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972)
Pro rata generale di detrazione	Le operazioni attive partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972, nell'anno di effettuazione dell'operazione

Circolare n. 1/E/2013

Cessione del credito	La cessione del credito, <i>pro solvendo</i> o <i>pro soluto</i> , non realizza il presupposto dell'esigibilità dell'imposta. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'IVA relativa all'operazione originaria diventa esigibile. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'IVA relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.
Pagamenti con mezzi diversi dal contante (bonifico, RI.BA.)	Il corrispettivo si considera incassato nel momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l'accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta " <i>data disponibile</i> ", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Separazione attività	Il differimento della detrazione dell'IVA al momento del pagamento del prezzo opera con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi a operazioni attive escluse dall'IVA per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 633/1972, attività separate. Non è pertanto, possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime IVA per cassa, qualora queste non possano configurare una attività separata ai sensi del citato art. 36, D.P.R. n. 633/1972.

5. LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2026

Sul S.O. n. 40 della Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025 sono state pubblicate le tabelle ACI per il calcolo del *fringe benefit* in caso di assegnazione della vettura, applicabili per l'anno 2026.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all'amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta, della autovettura aziendale.

La determinazione del *fringe benefit* "convenzionale", infatti, risulta necessaria per gestire le conseguenze fiscali in capo al dipendente, derivanti delle autovetture concesse in uso promiscuo; tale modalità di utilizzo della vettura, come noto, permette una misura di deduzione per l'azienda molto più conveniente rispetto alle ordinarie vetture aziendali. La misura di deduzione dei costi relativi alle auto concesse ai dipendenti è infatti pari al 70%, senza limite superiore al costo della vettura.

Inoltre, qualora venga effettuato un addebito al dipendente per l'utilizzo privato almeno pari al *benefit* convenzionale, anche l'IVA assolta sugli acquisti risulta interamente detraibile.

Vediamo le regole per il calcolo del *benefit*.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

L'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, per individuare il *benefit* tassabile in capo al dipendente derivante dalla concessione dell'autovettura in uso promiscuo, rinvia ad apposite tabelle ACI approvate annualmente.

Il *benefit* è commisurato a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e presume una quota forfettaria di uso privato dell'auto; qualora la concessione avvenga per un periodo inferiore all'anno, il *benefit* deve essere conseguentemente riproporzionato.

Detta disposizione è stata modificata a opera del comma 48 della Legge di Bilancio 2025 proprio in relazione alla quota di utilizzo privato, passando da un modello che stabiliva l'ammontare del *benefit* tassato in capo al dipendente basato sulla quantità di CO₂ prodotta, a un modello che invece distingue sulla base del tipo di alimentazione del veicolo.

Con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e

ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura tassato in capo

al dipendente (ridotto dell'eventuale addebito fatto dall'azienda al dipendente stesso) è:

- pari al 50% del *benefit* calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per la generalità dei veicoli;
- nel caso di veicoli ibridi *plug in* tale percentuale è ridotta al 20%;
- nel caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica tale percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.

Sul tema l'Agenzia delle Entrate si era espressa con la circolare n. 10/E/2025, affermando che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano stati immatricolati dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (a tal fine, rileva il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente);
- siano stati assegnati, ossia consegnati, ai lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2025.



ESEMPIO

La società Alfa S.r.l. concede in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura: Audi A4 2.0 TDI quattro 150CV alimentata a gasolio.

In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,5437 euro per chilometro. Secondo la regola contemplata dall'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

- occorre far riferimento alla colonna riguardante il *benefit* del 50% (non essendo la vettura né elettrica né ibrida *plug in*) relativo alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri = 4.078,03 euro *fringe benefit* convenzionale annuo;
- $4.078,03/12 = 339,84$ euro valore mensile di *fringe benefit* per il 2026.

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a IVA con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di IVA.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al *fringe benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'IVA) come sopra calcolato, non si renderà necessaria la tassazione in busta paga di alcun compenso in natura.

Come detto, qualora venga addebitato al dipendente un corrispettivo almeno pari al *benefit* convenzionale, diviene interamente detraibile l'IVA assolta sugli acquisti in relazione a detta autovettura.

Disciplina transitoria

Il comma 48-bis della Legge di bilancio 2025 (introdotto dal D.L. n. 19/2025) fa salva l'applicazione della disciplina sui criteri di tassazione dei *fringe benefit* connessi ai veicoli prevista dall'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR nel testo vigente al 31.12.2024 (ossia il *benefit* calcolato sulla base della produzione di CO₂ del veicolo), con riferimento ai:

- veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020 al 31.12.2024;
- veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall'1.1.2025 al 31.12.2025.



ESEMPIO

La società Alfa S.r.l. deve gestire per il 2026 il *benefit* della vettura acquistata nel 2023 e in tale anno concessa in uso promiscuo a Luca Bianchi; la concessione del veicolo è ancora in corso.

Per tale vettura si deve continuare a calcolare il *benefit* facendo riferimento alle tabelle basate sulla produzione di CO₂ del veicolo.

Tabelle disponibili sul sito dell'ACI

Va, infine, evidenziato che sul sito web dell'ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso 3 tipologie di tabelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'art. 95, comma 3, TUIR il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);

3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

6. DAL 1° GENNAIO 2026 RIDOTTA LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con Decreto del 10 dicembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il MEF ha stabilito che:

“La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026”.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.



Nel caso, quindi, di scadenza originaria del debito nell'anno precedente (per esempio ravvedimento del secondo acconto IRES, scaduto il 1° dicembre 2025, effettuato in data 1° febbraio 2026) si dovrà applicare:

- dal 1° dicembre 2025 al 31 dicembre 2025 il tasso del 2%,
- dal 1° gennaio 2026 il tasso del 1,6%.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura del 1,6% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2, TUIR) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89, comma 5, TUIR).

Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite

Anche per il 2026, come per il 2025, l'adeguamento dei coefficienti per il calcolo del valore dell'usufrutto e delle rendite o pensioni dovrà tenere conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2024 che ha dettato disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

In particolare, il richiamato Decreto, ai fini di quanto qui interessa, ha introdotto:

- un nuovo comma 5-ter all'art. 46, D.P.R. n. 131/1986 (imposta di registro);
- un nuovo comma 1-ter all'art. 17, D.Lgs. n. 346/1990 (imposta di successione e donazione).

In base a tali disposizioni, quindi, ai fini della determinazione dei relativi valori non può essere assunto un tasso legale d'interesse inferiore al 2,5%, tasso pertanto che si presenta più elevato rispetto a quello degli interessi legali ora fissato per l'anno 2026 nella misura dell'1,6% (così come anche per quello del 2% fissato per l'anno 2025).

Per conferma di tale assetto si veda Il D.M. datato 24/12/2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze in data 29 dicembre 2025.

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, Legge n. 388/2000.

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 1,6% dal 1° gennaio 2026, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'Autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Per conferma di tale assetto si veda la recente circolare Inps n.157 del 30 dicembre 2025.

Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

L'incremento del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

7. RAPPORTI DI AGENZIA: DISCIPLINA ENASARCO CONFERMATA PER L'ANNO 2026

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2026, come già verificatosi per il triennio 2023 - 2025, viene confermata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2026 sono quelle applicate per l'anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aliquota contributiva	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta IRPEF (in quanto non si avvale di collaboratori), per l'addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2026:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2026, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 202X	
Imponibile	1.000,00
IVA 22%	220,00
Totale fattura	1.220,00

Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile	- 85,00
Ritenuta IRPEF 23% su 50% imponibile	- 115,00
Netto a pagare	1.020,00

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2025	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2026, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2026)	20 maggio 2026
II trimestre (aprile-maggio-giugno 2026)	20 agosto 2026
III trimestre (luglio-agosto-settembre 2026)	20 novembre 2026
IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2026)	20 febbraio 2027

Agevolazioni per i giovani agenti

Per i nuovi iscritti a partire dal 2026 non sono più operative le agevolazioni previste dall'art. 5-bis del regolamento.

Requisiti

L'agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
- già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;
- non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell'incarico);
- svolgano l'attività di agenzia in forma individuale.

Durata

L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Agevolazioni contributive

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l'aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

- primo anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%);
- secondo anno solare: 9% (anziché 17%);
- terzo anno solare: 7% (anziché 17%).



Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell'impresa preponente e per l'altra metà a carico dell'agente.

Minimale

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell'agevolazione.

Distinta online

La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

Conferimento dell'incarico

Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l'agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come "agevolato".

Impatto 2026

L'agevolazione di cui all'art. 5-bis del Regolamento Enasarco si è estinta il 31 dicembre 2025. L'agevolazione "Pacchetto Giovani" era una misura a finestra chiusa, valida esclusivamente per chi si iscriveva (o riprendeva l'attività) nel triennio 2021-2023. La durata del beneficio era di 3 anni solar consecutivi a partire dall'anno di iscrizione.

Matematicamente, lo scorrimento temporale porta all'esaurimento completo proprio alla fine del 2025:

Anno di Iscrizione Agente	1° Anno (11%)	2° Anno (9%)	3° Anno (7%)	Situazione nel 2026
Iscritto nel 2021	2021	2022	2023	Paga aliquota piena (17%) già dal 2024
Iscritto nel 2022	2022	2023	2024	Paga aliquota piena (17%) già dal 2025
Iscritto nel 2023	2023	2024	2025	Dal 1° gennaio 2026 passa al 17%
Iscritto nel 2024	Non agevolato	Non agevolato	Non agevolato	Paga aliquota piena (17%)



Si potrebbe ritenere che l'agevolazione duri 36 mesi dalla data precisa di iscrizione. Ma Enasarco calcola per "anni solari". Anche chi si è iscritto il 20 dicembre 2023 ha "bruciato" il 1° anno di agevolazione in quei soli 10 giorni del 2023. Di conseguenza, il suo 3° e ultimo anno agevolato è stato il 2025.

8. STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini IVA e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità analogica (cartacea);
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal Codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa IVA.

Come vedremo nel prosieguo, l'art. 1, comma 2-bis, D.L. n. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2022) ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici, riconoscendo, in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 4-ter, D.L. n. 357/1994, la regolarità di tali registri, anche se non stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni.



Nulla cambia, invece, per i registri tenuti con sistemi meccanografici (o elettronici) per i quali il contribuente abbia deciso per la conservazione analogica (cartacea): al ricorrere di tale fattispecie, la stampa del registro o documento deve avvenire entro il termine di cui all'art. 7, comma 4-ter, D.L. n. 357/1994, ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, tenendo conto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la scadenza per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2024 è stabilita entro 3 mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro il 31 gennaio 2026.

La stampa “cartacea” dei registri contabili

Come accennato in premessa, per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea, affinché i registri contabili dell'esercizio 2024 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi

verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul *file* prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 31 gennaio 2026.

Questa opportunità, si applica anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia, con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'art. 16, D.P.R. n. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2024, entro il 31 gennaio 2026.

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2024/1, 2024/2, 2024/3, ecc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2024/1, 2024/2, 2024/3, ecc.
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, ecc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2024/1, 2024/2, 2024/3, ecc.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le disposizioni recate dal D.L. n. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo.

Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, 2 ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

<p>Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta</p>	<p>L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine mediante pagamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 2. ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T" "Imposta di bollo su libri e registri - All. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72" (risoluzione n. 174/E/2001).
<p>Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche</p>	<p>In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23</p>

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

In base all'art. 7, comma 4-*quater*, D.L. n. 357/1994, come modificato dal D.L. n. 73/2022, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale previsione è posta "in deroga" rispetto alla regola generale fissata dal precedente comma 4-*ter* dell'art. 7, D.L. n. 357/1994, il quale si limita a riconoscere la regolarità della tenuta dei registri tenuti con sistemi meccanografici soltanto fino al termine prescritto, entro il quale dovrà comunque procedersi alla definitiva materializzazione su supporto cartaceo. In alternativa, entro il medesimo termine deve essere concluso il procedimento di conservazione elettronica (art. 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014).

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 73/2022, la regolarità dei registri contabili elettronici viene estesa non solo al profilo della tenuta, ma anche a quello della

conservazione dei medesimi, e risulta condizionata al fatto che il registro sia aggiornato e stampato su richiesta degli organi procedenti in sede di controllo e verifica. Per quanto attiene, invece, alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri digitali, il pagamento del tributo deve avvenire:

- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 *on line* (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), utilizzando il codice tributo "2501";
- in unica soluzione;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ossia entro il 30 aprile, oppure il 29 aprile, per gli anni bisestili).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:



Va versata in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

9. OPZIONE PER VERSAMENTO IVA COMMITTENTE PER SERVIZI DI TRASPORTO E LOGISTICA

La circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025 chiarisce il funzionamento del regime transitorio opzionale introdotto per presidiare il gettito IVA nel settore della logistica e movimentazione merci. Si tratta, tecnicamente, di una misura "ponte": il Legislatore (Legge di Bilancio 2025 e successivo D.L. n. 84/2025) ha introdotto questo meccanismo in attesa che il Consiglio dell'Unione Europea autorizzi la deroga alla Direttiva 2006/112/CE necessaria per applicare l'inversione contabile (reverse charge) pura. L'obiettivo è contrastare le frodi IVA (spesso attuate tramite missing traders) spostando l'onere del versamento dal cedente/prestatore al cessionario/committente e introducendo al contempo una responsabilità solidale tra le parti per l'imposta dovuta. Con provvedimento del 28 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l'esercizio dell'opzione, efficace dal 30 luglio 2025.

Meccanismo impositivo

Sotto il profilo tecnico-operativo, il regime determina una scissione del flusso finanziario:

- il prestatore emette fattura ex art. 21, D.P.R. n. 633/1972 esponendo l'IVA, ma apponendo la dicitura specifica che richiama l'opzione ex art. 1, comma 59, Legge n. 207/2024. Tale imposta viene annotata nel registro vendite (art. 23, D.P.R. n. 633/1972) ma non concorre alla liquidazione periodica del prestatore;
- il committente non corrisponde l'IVA al prestatore, bensì la versa direttamente all'Erario "in nome e per conto" della controparte.

È fondamentale sottolineare il rigore finanziario imposto al committente: il versamento deve avvenire tramite modello F24 (codice tributo 6045 e codice identificativo 66 per il responsabile solidale) entro il giorno 16 del mese successivo all'emissione della fattura. L'aspetto più critico per la tesoreria aziendale è il divieto assoluto di compensazione: il committente deve versare l'imposta mediante liquidità effettiva, senza poter utilizzare crediti fiscali pregressi.

Ambito soggettivo e autonomia negoziale

L'ambito di applicazione è definito mediante i codici ATECO 2025 Sezione H (Trasporto e Magazzinaggio), includendo attività quali il trasporto merci (su strada, ferrovia, mare), il magazzinaggio e la logistica. Di seguito, nella tabella si elencano i codici ATECO

interessati, precisando che si tratta di un elenco esemplificativo e non esaustivo (circolare n. 14/E/2025).

Codice ATECO 2025	Descrizione attività
49.20	Trasporto ferroviario di merci
49.41	Trasporto di merci su strada
50.20	Trasporto marittimo e costiero di merci
51.21	Trasporto aereo di merci
52.1	Magazzinaggio e deposito
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci
52.24	Movimentazione merci
52.25	Servizi di logistica
53.10	Attività postali con obbligo di servizio universale

Un chiarimento rilevante contenuto nella circolare n. 14/E/2025 riguarda la "frammentazione" della filiera. L'Agenzia delle Entrate specifica che l'opzione gode di autonomia contrattuale: in una catena di subappalto, l'opzione può essere esercitata nel rapporto subappaltatore-subappaltante a prescindere dal regime adottato a monte tra committente principale-appaltatore. Tuttavia, il vincolo ha natura triennale e irrevocabile e si perfeziona con la trasmissione telematica dell'apposita Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, vincolando le parti esclusivamente per i contratti ivi indicati. La circolare risolve una potenziale questione critica riguardante il recupero dell'imposta in caso di accertamento di "indebito oggettivo" (IVA non dovuta). In deroga ai principi generali che vedrebbero il prestatore come soggetto legittimato a richiedere il rimborso, l'Agenzia delle Entrate applica l'art. 30-ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, con un adattamento funzionale: essendo il committente colui che ha materialmente effettuato l'esborso erariale, la legittimazione attiva alla richiesta di rimborso spetta al committente stesso, subordinatamente alla prova dell'effettivo versamento. Questo garantisce il rispetto del principio di neutralità dell'imposta, evitando che il prestatore (che non ha versato nulla) possa arricchirsi indebitamente.

Compatibilità con il regime speciale autotrasportatori

Viene infine sancita la compatibilità tecnica tra questo regime opzionale e il regime speciale ex art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (liquidazione trimestrale per autotrasportatori). Si crea però un "doppio binario" per l'autotrasportatore che agisce come committente in opzione: per la propria attività attiva, mantiene la liquidazione trimestrale, mentre per le fatture passive ricevute in regime opzionale, è obbligato a versare l'IVA per conto del vettore sub-vettore mensilmente (entro il 16 del mese successivo), disapplicando di fatto il beneficio del differimento trimestrale limitatamente a tali operazioni.

10. CODICI TRIBUTO PER VERSARE PARZIALMENTE AVVISI BONARI SOLO IN ALCUNI CASI

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 70/E/2025 ha approvato specifici codici tributo per gestire i versamenti parziali degli avvisi bonari, a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi degli artt.36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, esclusivamente in riferimento alle seguenti fattispecie:

- credito di imposta investimenti ZES unica;
- credito di imposta investimenti ZLS;
- credito di imposta partecipazione corsi formazione azienda agricola;
- imposta sostitutiva regime agevolato imprese giovanili nell'agricoltura;
- imposta sostitutiva sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri;
- imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti;
- imposta sostitutiva per riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione;
- imposta sostitutiva derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve;
- IRAP riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento di principi contabili;
- imposta sostitutiva IRAP riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento di principi contabili;
- imposta sostitutiva soggetti ISA che hanno aderito al CPB;
- imposta sostitutiva soggetti forfettari che hanno aderito al CPB.

I nuovi codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 70/2025 sono utilizzabili nell'eventualità in cui i contribuenti destinatari degli avvisi bonari non intendano versare l'importo complessivamente richiesto (riportato nell'F24 precompilato allegato alla comunicazione) come risultante dalla notifica della PEC ma intendano versare solamente una quota parziale. Resta ferma la facoltà di rateizzare quanto dovuto, come chiarito nelle "Avvertenze" della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.



L'Agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione n. 72/E/2025 ha istituito i codici tributo utilizzabili da parte dei soggetti che hanno aderito al CPB per i periodi di imposta 2025/2026 e hanno deciso di ravvedere gli anni pregressi ai sensi dell'art.12-ter, D.L. n. 84/2025.

11. I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA

Nel corso del 2025 sono state significativamente modificate, a più riprese, le regole per la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, introducendo la necessità di pagare tali spese con strumenti tracciati (in particolare tramite bonifico o tramite carte elettroniche di pagamento) per assicurare la non imponibilità in capo al dipendente che ha effettuato la trasferta, nonché per assicurare la deduzione in capo all'impresa e al lavoratore autonomo.

Per i dettagli di tale disciplina si rinvia alle circolari informative inviate nei mesi scorsi.

Nel mese di dicembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i propri chiarimenti relativamente a questo tema, attraverso la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025; di seguito si richiamano i principali chiarimenti forniti.

Trasferte nel Comune	<p>Il primo chiarimento riguarda un tema che esula la questione della tracciabilità: si tratta delle trasferte dei dipendenti che avvengono nel territorio comunale.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate commenta una modifica non troppo "pubblicizzata" recata dal D.Lgs. n. 192/2024, riguardante le trasferte dei dipendenti nel territorio comunale. Viene infatti evidenziato che, dal 2025, le «<i>indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito</i>».</p> <p>Questa nuova formulazione prevede che non sia da tassare in capo al dipendente, oltre al rimborso dei biglietti di trasporto di un vettore pubblico (ad esempio i biglietti della metropolitana o la ricevuta del taxi), anche l'eventuale rimborso per l'utilizzo dell'auto propria, calcolato sulla base delle tariffe ACI.</p> <p>In precedenza, il rimborso chilometrico erogato al dipendente per le trasferte nel Comune doveva essere tassato in capo al dipendente stesso.</p>
Pedaggi e parcheggi	<p>L'Agenzia delle Entrate si esprime poi su un tema controverso, oggetto in passato di divergenti interpretazioni proprio dell'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Non concorrono a formare il reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all'interno sia al di fuori del territorio comunale. Analogamente, non concorrono alla determinazione del reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.</p>
Obbligo di tracciabilità	<p>Considerando la formulazione della disposizione che impone l'obbligo di pagamento tracciato, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la condizione di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante taxi e</p>

	<p>NCC, richiesta ai fini della non concorrenza al reddito delle indennità e dei rimborsi erogati al dipendente, debba sussistere sia con riferimento alle trasferte o missioni all'interno del Comune, sia con riferimento a quelle effettuate fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro.</p> <p>Si ricorda comunque che i rimborsi per le spese di vitto e alloggio nel Comune sono tassati in capo al dipendente (indipendentemente dalle modalità di pagamento), mentre vengono esentati (se adeguatamente documentati e tracciati) i rimborsi per le spese di viaggio (taxi e NCC).</p>
Imposta di soggiorno	<p>Rientra nell'obbligo di pagamento tracciato anche il rimborso erogato al dipendente per il pagamento dell'imposta di soggiorno in occasione di un pernottamento nell'ambito di una trasferta, in quanto spesa connessa a quella di alloggio.</p>
Spese di viaggio non soggette a obbligo di pagamento tracciato	<p>L'Agenzia delle Entrate precisa che i rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC (quali, ad esempio, biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi) non rientrano nella nuova previsione normativa, e quindi non richiedono il pagamento tracciato.</p> <p>Analogamente, non vi sono obblighi neppure per il pagamento dei rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica, i quali sono volti a ristorare i costi sostenuti e imputabili all'utilizzo del mezzo proprio, durante la trasferta.</p>
Modalità di pagamento	<p>Si considera tracciato il pagamento con versamento bancario o postale, nonché gli altri strumenti previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.</p> <p>Si tratta, in particolare, degli strumenti che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. A titolo esemplificativo, l'utilizzo di un mezzo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante prova della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). L'estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il soggetto che sostiene la spesa può utilizzare nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabile.</p> <p>Sono ammessi anche i pagamenti tramite smartphone.</p>
Trasferte all'estero	<p>Il D.L. n. 84/2025 ha limitato l'obbligo di pagamento tracciato alle sole trasferte avvenute nel territorio dello Stato.</p> <p>Per effetto di tale intervento normativo, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi per le spese sostenute all'estero in occasione delle trasferte non è, quindi, richiesta l'ulteriore condizione dell'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile.</p>

La circolare si occupa anche della disciplina delle trasferte nel lavoro autonomo, modificata, con decorrenza 2025, dal D.Lgs. n. 192/2024 (ma corretta in più parti nel corso del 2025).

La circolare n. 15/E si occupa anche di questo tema, rinviando a un futuro documento l'esame delle altre modifiche che hanno toccato il reddito di lavoro autonomo.

Dal 2025 il reddito di lavoro autonomo è caratterizzato dalla onnicomprensività, ossia ogni provento incassato costituisce reddito.

È prevista una specifica deroga a tale regola generale: i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito. A fronte di tale detassazione del rimborso, il relativo costo sostenuto non risulta deducibile.

Su questa disciplina interviene l'obbligo di pagamento tracciato: qualora le spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, non siano state pagate mediante strumenti di pagamento tracciabile, i rimborsi a esse relativi concorrono a formare il reddito del medesimo.

È previsto inoltre che, qualora il committente non rimborsi il professionista per le spese riaddebitate, queste spese diventino deducibili per il professionista; tale diritto alla deduzione esiste però unicamente per le spese di trasferta che siano pagate con strumenti tracciati.

Va poi ricordato che tale obbligo di pagamento tracciato riguarda anche le spese di trasferta sostenute dal professionista e non riaddebitate, così come le spese sostenute da dipendenti in trasferta per conto del professionista stesso.

Decorrenza	<p>L'Agenzia delle Entrate puntualizza la decorrenza delle disposizioni richiamate, in relazione all'obbligo di pagamento tracciato.</p> <p>Decorrenza dal 1.1.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese riaddebitate al committente. <p>Decorrenza dal 18.6.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese sostenute dal professionista nell'ambito dell'attività professionale; - spese sostenute quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi; - spese sostenute quale datore di lavoro per le trasferte o missioni dei lavoratori dipendenti.
-------------------	---

L'obbligo di pagamento tracciato riguarda anche il diritto di deducibilità delle spese sostenute dalle imprese.

Tale obbligo riguarda prima di tutto la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché dei rimborsi analitici relativi alle stesse spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti ai lavoratori autonomi.

Decorrenza	La norma in commento decorre dal 2025.
-------------------	--

	L'Agenzia delle Entrate chiarisce che non sono soggette a tale limitare i rimborsi avvenuti nel 2025 per spese sostenute nel 2024.
Limiti giornalieri	L'Agenzia delle Entrate ricorda che tale obbligo si aggiunge agli altri vincoli riguardanti le trasferte dei dipendenti; in particolare, occorre rispettare i limiti quantitativi per le spese di trasferta.

L'obbligo di pagamento tracciato per le imprese rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultino sostenute dalle imprese o siano l'oggetto di un rimborso analitico (a un dipendente ovvero ad un professionista incaricato di svolgere un determinato lavoro).

Amministratori	L'obbligo di pagamento tracciato riguarda le spese sostenute per le trasferte degli amministratori, sia che questi conseguano reddito di lavoro dipendente o assimilato (amministratore-dipendente o amministratore-collaboratore), ovvero qualora questi conseguano redditi diversi da quello dipendente (ad esempio amministratore-professionista).
-----------------------	---

Si ricorda, infine, che l'obbligo di pagamento tracciato riguarda anche le spese di rappresentanza (ossia le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza, in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore).

Rappresentanza all'estero	A differenza delle spese di trasferta, le spese di rappresentanza sono vincolate all'obbligo di pagamento tracciato tanto che la spesa venga sostenuta in Italia, quanto che la spesa venga sostenuta all'estero.
Pubblicità e sponsorizzazione	Si ricorda che le spese di pubblicità e sponsorizzazione non sono considerate spese di rappresentanza, con la conseguenza che dette spese non sono subordinate all'obbligo di pagamento tracciato.

12. ATTO DI INDIRIZZO MEF: RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI E CONTRIBUTI "COVID 19"

L'atto di indirizzo del MEF del 22 dicembre 2025, adottato dal Vice Ministro, interviene su una complessa questione interpretativa riguardante il coordinamento tra la disciplina del riporto delle perdite fiscali (art. 84, TUIR) e il trattamento di specifiche misure agevolative, quali i contributi erogati in occasione della pandemia da COVID-19. Il documento mira a chiarire se tali componenti positivi, definiti normativamente come non concorrenti alla formazione del reddito, debbano incidere o meno sul calcolo delle perdite riportabili.

Il cuore della disamina tecnica parte dal disposto dell'art. 84, comma 1, TUIR, il quale stabilisce che la perdita fiscale riportabile deve essere diminuita dei proventi esenti dall'imposta (diversi da quelli in regime PEX), per la parte che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR. Tale meccanismo è storicamente volto a evitare che il contribuente benefici doppiamente di un provento che non subisce imposizione e, contemporaneamente, di una perdita fiscale integrale. Tuttavia, l'atto sottolinea la necessità di distinguere correttamente la natura giuridica dei proventi in esame, richiamando la Riforma IRES del 2004 che ha introdotto una dicotomia tra proventi "esenti" e proventi "esclusi" (come i dividendi), garantendo per questi ultimi la deducibilità delle spese afferenti e un trattamento delle perdite allineato ai proventi imponibili.

Il Ministero rileva che l'ordinamento tributario ha progressivamente introdotto misure agevolative, come i crediti d'imposta COVID-19, caratterizzate da una specifica clausola di neutralità fiscale: esse "non concorrono alla formazione del reddito" e "non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5" del TUIR. L'Amministrazione finanziaria identifica in queste fattispecie un vero e proprio *tertium genus* di componenti reddituali: il Legislatore, sancendone l'irrilevanza fiscale ai fini dei pro-rata di deducibilità, ha inteso differenziarli sia dai proventi esenti che da quelli esclusi.

A supporto di tale ermeneutica viene citato l'art. 11, D.Lgs n. 13/2024 sul CPB, che elenca distintamente redditi "esenti, esclusi o non concorrenti", confermando l'autonomia ontologica di quest'ultima categoria. La conclusione operativa che ne deriva è di fondamentale importanza per la determinazione del carico impositivo.



Poiché l'art. 84, TUIR, fa espresso riferimento ai soli "proventi esenti" per il meccanismo di abbattimento delle perdite, tale norma non trova applicazione nei confronti dei proventi che "non concorrono alla formazione

del reddito" nei termini sopra descritti. Ne consegue che tali contributi non riducono l'ammontare delle perdite fiscali riportabili.

Inoltre, l'atto chiarisce il regime dei costi connessi: in virtù della regola speciale che esclude tali contributi dal calcolo del pro-rata generale e di quello relativo agli interessi passivi (derogando al principio di inerenza per i proventi esenti), si deve ritenere che le spese e i componenti negativi afferenti a tali proventi rimangano pienamente deducibili. Tale interpretazione estensiva si applica a tutte le disposizioni che adottano formulazioni normative analoghe a quelle delle misure emergenziali COVID-19, garantendo coerenza sistemica nel trattamento delle agevolazioni fiscali "non concorrenti".

13. REGIME IVA TRANSFRONTALIERO IN FRANCHIGIA: ARRIVANO I CHIARIMENTI

A distanza di quasi un anno dalla sua entrata in vigore l'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025**, illustra finalmente le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 180/2024, che recepisce le modifiche recate alla Direttiva IVA in tema di "regime di franchigia per le piccole imprese".

In cosa consiste

Il regime di franchigia transfrontaliero permette ai soggetti stabiliti all'interno della Unione Europea di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri senza applicazione dell'IVA e senza diritto alla detrazione. Sono, inoltre, previsti adempimenti amministrativi semplificati. Per aderire al regime i soggetti interessati, previa autorizzazione, sono identificati solo nel proprio Stato di stabilimento.



In *primis*, la circolare n. 13/E/2025 spiega che il regime di franchigia trova applicazione per i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'accesso al regime è quindi subordinato a:

- a) **adempimenti procedurali**: il soggetto passivo invia all'Agenzia delle Entrate una comunicazione preventiva di ammissione al regime transfrontaliero con cui si chiede l'attribuzione del suffisso EX;
- b) **verifica dei requisiti stabiliti dallo Stato membro di esenzione**: principalmente, il soggetto passivo non deve aver superato la soglia annua di volume d'affari fissata da ciascuno Stato di esenzione;
- c) **rispetto dei requisiti unionali**: il soggetto passivo deve aver realizzato all'interno dell'Unione Europea un volume d'affari complessivo annuo non superiore a 100.000 euro.

Le esclusioni

Non possono aderire al regime:

- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri Stati membri;
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea;
- i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Le comunicazioni periodiche

I soggetti passivi stabiliti in Italia che si avvalgono del regime di franchigia transfrontaliero devono comunicare, per ogni trimestre dell'anno civile, l'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (oppure l'assenza di tali operazioni) effettuate in Italia e in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli di esenzione.



La circolare n. 13/E/2025 precisa che l'inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs n. 471/1997 e che va da 250 a 2.000 euro.

Il calendario

Trimestre di riferimento	Termine ultimo di trasmissione
gennaio – febbraio – marzo	30 aprile
aprile – maggio – giugno	31 luglio
luglio – agosto – settembre	31 ottobre
ottobre – novembre – dicembre	31 gennaio dell'anno successivo

L'applicazione in Italia del regime transfrontaliero

I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea applicano il regime di franchigia in Italia, in linea generale, alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l'adesione al regime forfetario. In particolare:

- sono ammesse al regime transfrontaliero in Italia le sole persone fisiche soggetti passivi d'imposta;
- per l'accesso al regime esse sono tenute al rispetto della soglia nazionale di volume d'affari annuo di 85.000 euro;
- se il soggetto è già identificato in Italia, il numero di partita IVA italiano viene cessato per quanto concerne le operazioni attive effettuate in Italia in regime di franchigia, ma non anche per l'adempimento, in Italia, degli obblighi derivanti da operazioni per cui il soggetto stesso sia debitore d'imposta (quali gli acquisti effettuati in reverse charge);
- la cessazione del regime di franchigia può essere "volontaria" oppure "obbligatoria", ciascuna con effetti e decorrenze specifiche.



Con riferimento alla soglia degli 85.000 euro, la circolare n. 13/E/2025 precisa che tale valore deve essere determinato sulla base delle regole dettate dalla Direttiva IVA e, pertanto, deve intendersi riferito al volume d'affari annuo

realizzato nel territorio dello Stato italiano e non già, quindi, agli importi incassati.

Le implicazioni reddituali del regime forfetario nazionale

Nella Direttiva IVA il regime di franchigia si articola su 2 livelli (nazionale e transfrontaliero) e il soggetto passivo può optare, qualora previsto dal proprio Stato di stabilimento, per l'adozione di entrambi i regimi o scegliere invece quello, tra i 2, che più si confà alle esigenze della propria attività.

La peculiarità del regime di franchigia nazionale è costituita dal fatto che – pur ispirandosi ai criteri dettati dalla Direttiva IVA – esso implica la commistione degli aspetti reddituali con la disciplina ai fini IVA.

Con la citata circolare n. 13/E/2025 l'Agenzia delle Entrate precisa che al fine di coordinare la disciplina nazionale del regime forfetario con il regime transfrontaliero, il Legislatore ha previsto che, ai fini IVA, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal Titolo V-ter del Decreto IVA. Da tale modifica normativa emerge che i soggetti stabiliti in un altro Stato membro, nel caso in cui soddisfino le condizioni di accesso e permanenza previste a livello nazionale e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, applicano il regime forfetario ai soli fini delle imposte dirette. Ai fini IVA, invece, tali soggetti, in Italia, sono tenuti ad applicare il regime di franchigia transfrontaliero.

Il regime forfetario è, quindi, riservato, dal 1° gennaio 2025:

- ai soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato italiano che operano in ambito nazionale;
- ai soggetti passivi d'imposta stabiliti in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del loro reddito complessivo; e
- ai soli fini dell'imposizione diretta, ai soggetti stabiliti in un altro Stato dell'Unione Europea che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del loro reddito complessivo.

Clausola di salvaguardia

Da ultimo, la circolare n. 13/E/2025 afferma che ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente gli uffici valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti diffusi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del presente documento di prassi e cioè fino al 15 dicembre 2025.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO 2026 AL 15 FEBBRAIO 2026

2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio 2026 al 15 febbraio 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Venerdì 16 gennaio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (arti. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi INPS

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata INPS, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'IRPEF;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Lunedì 26 gennaio**Presentazione elenchi Intrastat mensile e trimestrale**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

Lunedì 2 febbraio**Sistema Tessera Sanitaria (STS)**

Ultimo giorno utile per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all'anno 2025.

Imposta di bollo virtuale

Scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2025.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.

Domenica 15 febbraio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.